**Proposta al Collegio per la nomina dei docent in seno al Comitato di Valutazione**

REGOLAMENTO PER LA SCELTA DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lvo 297/1994 come modificato dall’art. 1, c. 129 della Legge 107/2015

TITOLO I. VINCOLI NORMATIVI

**Art. 1** - Composizione *(art. 11, cc. 1 e 2, del D.Lvo n. 297/1994 come sostituiti dall’art. 1, c. 129, della L. 107/2015)* **“**1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.”

**Art. 2** - Competenze *(art. 11, cc. 3 e 4, del D.Lvo n. 297/1994 come sostituiti dall’art. 1, c. 129, della L. 107/2015)*

“3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti [cfr. commi 126-128] sulla base:

della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 [del D.L.vo 297/1994] su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 [del D.L.vo 297/1994]**”**.

TITOLO II. REGOLE PER LA SCELTA DEI COMPONENTI

**Art. 3** - Competenze del Collegio dei docenti

Il Collegio dei Docenti sceglie con votazione a scrutinio segreto due docenti rispettivamente della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. E’ possibile esprimere una sola preferenza.

Hanno diritto di voto tutti i membri del Collegio.

L’elettorato passivo spetta a tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato da almeno 5 anni compreso l’anno in corso e in servizio nella scuola da almeno 3 anni compreso l’anno in corso.

Non possono essere eletti i docenti che ricoprano l’incarico di collaboratore del Dirigente Scolastico. Non possono essere eletti i docenti che abbiano ricevuto sanzioni disciplinari.

Risulteranno eletti i due docenti che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il docente che ha maggiore anzianità di servizio nella scuola.

In caso di dimissioni, trasferimento, pensionamento, o del venire meno dei requisiti di eleggibilità di un componente, si provvederà a sostituire il docente con il primo dei non eletti. In caso di esaurimento della graduatoria dei non eletti si effettueranno nuove elezioni.

**Art. 4** - Competenze del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto sceglie con distinte votazioni a scrutinio segreto un docente, un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti. E’ possibile esprimere una sola preferenza per ciascuna componente.

Hanno diritto di voto per tutte le componenti tutti i membri del Consiglio di Istituto.

L’elettorato passivo spetta per ciascuna componente ai membri del Consiglio di Istituto. In caso di mancata rappresentanza di una o più componenti all’interno del Consiglio, l’elettorato passivo spetta a tutti i membri dell’Istituto appartenenti alle componenti non rappresentate in Consiglio.

Risulterà eletta per ciascuna componente la persona che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletta la persona più giovane.

In caso di dimissioni o del venire meno dei requisiti di eleggibilità di un componente, si provvederà a sostituire tale componente con il primo dei non eletti. In caso di esaurimento della graduatoria dei non eletti si effettueranno nuove elezioni.